

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 6
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 7

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Evangelisti.

Disegno di legge:

Interventi a favore dello spettacolo (2911).

Su proposta del deputato Flamigni, la Commissione rinvia l'esame alla seduta pomeridiana di martedì 26 gennaio.

Proposta di legge:

Granelli ed altri: Istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di un registro nazionale degli aiuto maestri per la tutela dell'insegnamento dello sci (2829).

Il relatore Foschi, illustrati i precedenti della materia, osserva che sono stati chiariti i punti su cui nel passato vi sono stati contrasti tra le categorie interessate.

Vi sono quindi i presupposti per una soddisfacente disciplina della materia.

Attualmente essa è regolata in virtù dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che agli effetti dell'applicazione dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) equipara i maestri di sci alle guide alpine. Osserva che con tale norma si va ben oltre una interpretazione estensiva della legge e, difatti, la illegittimità della disposizione è stata rilevata da una recente sentenza.

A giudizio del relatore, basterebbe una integrazione del primo comma dell'articolo 123 del citato testo unico per risolvere il problema.

Propone quindi, in sostituzione del testo della proposta di legge, il seguente articolo unico:

« Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito con il seguente:

Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore ».

Il deputato Ballardini concorda con le osservazioni e le proposte del relatore.

Il deputato Flamigni chiede chiarimenti circa l'idoneità del testo proposto dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta, essendo in corso votazioni in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Fornale ed altri: **Modificazioni alla Tabella 1** annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2139).

Il relatore Buffone riferisce favorevolmente sul provvedimento.

Il deputato Fasoli si dichiara favorevole, conformemente all'orientamento generale del gruppo comunista in tema di avanzamento, alla proposta di legge, la quale tende solamente ad aumentare la determinazione delle aliquote di avanzamento senza modificare il numero delle promozioni.

Dopo che il deputato Niccolai Giuseppe si è dichiarato favorevole, interviene il Sottosegretario Lattanzio, il quale conferma l'avviso favorevole del Governo e presenta un nuovo testo riferentesi alle aliquote di avanzamento per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli, nel testo del Governo, che vengono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento è quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta il deputato Fasoli reitera al Presidente Mattarella, che gli dà assicurazioni, di farsi interprete presso il Ministro della difesa affinché la Commissione venga ragguagliata sulle decisioni adottate dagli organi della NATO in recenti e ripetute riunioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Biasini e Rosati.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

Il deputato Giomo, intervenendo nella discussione generale, si dichiara contrario ai punti fondamentali del provvedimento che tendono a preconstituire soluzioni che in realtà hanno il solo scopo di procrastinare indefinitamente la vera riforma della scuola. Dopo essersi soffermato criticamente su una serie di punti specifici (lezioni integrative, abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, calendario degli esami, istituzione dei cicli didattici, programmi e istituti magistrali) conclude ribadendo il carattere pseudo-transitorio del provvedimento ed esprime il parere contrario del suo gruppo ad una riforma che viene introdotta surrettiziamente e senza la necessaria meditazione.

Il Presidente Romanato rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

(La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 21).

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728).

Il relatore Badaloni Maria, dopo aver ricordato che la legge è attesa da oltre seicento-

mila « lavoratori » della scuola a cui la società affida un compito particolarmente delicato e oneroso, tratta preliminarmente due questioni sollevate non appena il testo è stato reso pubblico.

Riguardo alla prima, relativa ai contenuti e alla forma della delega, il relatore auspica, dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia, la emanazione di norme direttive precise che segnino l'ambito e il limite controllabile della potestà legislativa delegata. La seconda questione attiene alla opportunità o meno di emanare una legge sullo stato giuridico del personale insegnante in un momento in cui la scuola attende con urgenza una completa ristrutturazione. Propone, nel merito, di verificare intanto la convergenza su alcuni indirizzi fondamentali della riforma della scuola, quelli che incidono maggiormente sullo stato giuridico del personale e che possono orientare l'esame del testo. Annuncia perciò una relazione aperta e dichiara di volersi giovare ampiamente delle eventuali proposte che emergeranno dalla discussione.

La verifica proposta parte da alcune considerazioni generali. La scuola è un istituto nato per socializzare. La socializzazione scolastica, però, può essere considerata come semplice comunicazione di un patrimonio culturale e sociale o come capacità di vagliarlo, di giudicarlo, di correggerlo, di agire per trasformare, sviluppando l'intero sistema sociale. Occorre far leva sulla seconda prospettiva per cogliere quelle esigenze che possono determinare le note caratteristiche della nuova scuola.

L'esigenza più evidente è senza dubbio costituita dalla trasformazione del sistema economico-sociale, che accentua la necessità di adeguate risorse: le migliori risorse sono quelle umane ed è per questo che la scuola assume a maggiore importanza e diventa il nodo sul quale poggia il futuro. La scuola pienamente inserita nella vita sociale deve entrare nel sistema formativo con il fine di concorrere a formare, sorretta da una pluralità di contributi e di interventi, le basi di una personalità via via più delineata e piena, offrendone ai giovani i modi e i mezzi culturali, sociali, orientativi e lasciando spazio per una loro attività.

A questo fine la scuola deve essere pensata e attuata secondo alcune note fondamentali. Essa deve anzitutto realizzare in ogni grado del suo ordinamento l'uguaglianza dei giovani. Per questo, oltre all'uguaglianza dei punti di partenza si deve assicurare ai giovani l'accesso ad una scuola non discriminante *a priori* e, con l'accesso, le condizioni per le

quali, colmando le carenze iniziali, possano svilupparsi tutte le loro possibilità, raggiungendo non il minimo indispensabile ma il massimo realizzabile. Per questo, l'esigibilità del diritto allo studio reclama diversi ordinamenti, contenuti e metodi della scuola, una diversa organizzazione che preveda una organica successione di momenti educativi e una possibilità di rapporti sociali. Si tratta, dunque, di operare riforme di qualità della scuola.

Entrando poi in una visione unitaria della politica scolastica, pur considerando l'urgenza di muoversi nei settori della istruzione secondaria e universitaria, rileva che non bisogna commettere l'errore di subordinare ad esse l'intervento per la scuola dell'obbligo. Anzi, bisogna iniziare subito con l'intensificazione dell'intervento non per aggiustamenti di quantità ma per le auspiccate e più volte discusse riforme di qualità.

Il relatore si sofferma poi sulle caratteristiche della formazione culturale che la nuova scuola deve dare e sulla metodologia che deve sollecitare la ricerca, l'acquisizione personale, la formazione del senso critico: una metodologia che escluda programmi rigidi e minutamente predisposti, che faccia posto ad una sperimentazione seria e fondata, che innovi nei sistemi di valutazione del giovane. Per l'ordinamento della scuola secondaria superiore, affermato che l'opinione più diffusa affida a questa scuola una finalità formativa e non più abilitante ad una professione (la qualificazione professionale avviene in altre sedi oppure all'università) il relatore riassume le ipotesi di ristrutturazione finora espresse, traendone il comune orientamento verso una scuola che si divida o non in un biennio e in un triennio e accentui verso l'alto, senza rigidità, una diversificazione di scelte e di approfondimenti intesa a saggiare le attitudini e a preparare la riuscita delle scelte successive.

Per completare il quadro della verifica, fa presente che occorre ancora parlare di altre due note imprescindibili della nuova scuola; esse si sostanziano nella libertà della scuola e si esplicano nella autonomia e nella vita comunitaria della scuola stessa. Tratta quindi dei diversi aspetti della libertà della scuola che non è solo libertà istituzionale ma libertà dell'insegnamento (ne riassume i caratteri) e libertà didattica; accenna al significato della autonomia nella scuola dello Stato trattandone gli aspetti giuridici e affermando che essa deve fondarsi su una chiara distinzione delle responsabilità politiche, amministrative e di

gestione della vita scolastica concepita come vita comunitaria.

Passando ai punti specifici del testo in esame, tratta riunendoli in un primo gruppo, gli argomenti riguardanti la professione e le sue caratteristiche, il reclutamento, e quindi la preparazione del personale insegnante, l'aggiornamento, la figura, i compiti e la posizione giuridica del capo d'istituto, la valutazione del servizio. Esaminati i caratteri della professione docente e del rapporto d'impiego con lo Stato dal punto di vista giuridico e da quello sociologico, accenna alla futura preparazione universitaria di tutti gli insegnanti e alle diverse opinioni circa il sistema di abilitazione del personale, ai nuovi sistemi di immissione nei ruoli e, sottolineandone l'importanza, parla dei modi dell'aggiornamento e delle competenze relative facendo presente che bisognerebbe riunire le competenze scientifiche (l'università) e le componenti professionali (centri didattici, ispettorato centrale) ristrutturando gli organi e le iniziative.

Trattando della « nuova figura » del capo d'istituto, espone le diverse proposte relative alla definizione della sua funzione. La discussione è al riguardo aperta ma fa presente che il rinnovamento sostanziale sta soprattutto nel considerare con strumenti legislativi idonei la triplice distinzione di responsabilità e nel trasferire agli organi collegiali i « poteri » cosiddetti di gestione. Esamina quindi le disposizioni in ordine alla valutazione del servizio e tratta della abolizione della qualifica, prevedendo le forme e gli organi per eventuali necessarie certificazioni positive e negative. In un secondo gruppo di argomenti, il relatore raccoglie le norme che attengono ai ruoli, alla carriera, ai diritti e doveri del personale, commentandole ampiamente e proponendo alcune prospettive circa le abbreviazioni della carriera, gli obblighi di servizio, le garanzie relative ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie e ai comandi. Fa presente la opportunità di riordinare le norme e di raggrupparle in modo diverso da quello attualmente previsto dal testo in esame. Tratta infine del personale non insegnante, sottolineando i punti principali delle norme relative agli aspetti peculiari della prestazione del servizio nelle scuole. Infine, affronta il più vasto e complesso argomento della gestione democratica della scuola e ne prospetta gli organi a livello di istituto, a livello provinciale e regionale, a livello nazionale, facendo presente che nel testo mancano le norme relative alla rifor-

ma del Consiglio superiore della pubblica istruzione e proponendo di aggiungerle.

Concludendo, il relatore auspica una discussione aperta e serena e invia un pensiero di solidarietà agli insegnanti e ai giovani ai quali potrà andare indirettamente il beneficio del provvedimento in esame.

Il Presidente Romanato rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 0,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Proposta di legge:

Cocco Maria ed altri: Modifiche alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici (1216).

Su proposta del Relatore Degan, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

Proposta di legge:

Senatore Chiariello: Estensione all'isola di Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, sulla limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2645).

Il Relatore Fioret riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, rilevando che la sua approvazione determinerà conseguenze certamente positive per quanto riguarda il turismo nell'isola d'Ischia.

Il deputato Beragnoli fa rilevare la opportunità di un provvedimento di carattere generale che estenda le norme recate dalla legge n. 599 del 1966 a tutte le piccole isole, al fine di evitare il ricorso a soluzioni parziali.

Il deputato Amodei dichiara di concordare con quanto rilevato dal deputato Beragnoli, e, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, sottolinea la mancanza di strumenti normativi idonei a far fronte adeguatamente e con rapidità ad esigenze analoghe a quelle cui si

intende provvedere con il provvedimento in discussione. Conclude auspicando l'assunzione di più idonei parametri al riguardo e sottolineando l'esigenza di norme regionali in materia.

Il deputato Conte, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, sottolinea le particolari caratteristiche del traffico nell'isola di Ischia indotte dal passaggio da un turismo di classe ad uno di massa, ed esprime il dubbio che il provvedimento in esame sia volto a scoraggiare il secondo tipo di turismo rispetto al primo. Conclude auspicando l'assunzione di misure idonee a far fronte alla situazione che si determinerà dopo l'approvazione del provvedimento, specie per quanto riguarda i trasporti interni nell'isola, ed auspicando che sia tenuto nel dovuto conto il parere delle amministrazioni comunali al riguardo.

Il deputato Di Nardo Raffaele ritiene infondate le preoccupazioni espresse dal deputato Conte, dal momento che le amministrazioni comunali che dovranno essere sentite non mancheranno di tener conto delle diverse esigenze turistiche. Conclude dichiarandosi favorevole ad una normativa in materia riguardante tutte le piccole isole.

Il deputato Calvetti invita il Governo ad un esame più generale del problema del traffico in riferimento al turismo nelle sue varie forme e non solo con riguardo ad esigenze di questa o quella zona.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 9,35. —
Presidenza del Vicepresidente LONGONI. —
Intervengono i Sottosegretari di Stato per la
industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe e Mammi.

Proposta di legge:

Durand de la Penne: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (246).

Il relatore Scianatico rende conto dei lavori del Comitato ristretto nominato per eli-

minare talune sperequazioni di trattamento che, ad avviso unanime della Commissione, avrebbe creato il meccanismo di rivalutazione previsto dal provvedimento in esame. Ritene che il nuovo testo del Comitato ristretto, di cui illustra l'articolato, sia atto ad ovviare alle denunciate imperfezioni, pur rispondendo pienamente allo spirito originario della proposta di legge.

In dipendenza dei lavori dell'Assemblea, il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 12,15).

Nella discussione generale intervengono i deputati: Alesi, che illustra un ordine del giorno, sottoscritto anche dal deputato Calvi, inteso a interpretare il provvedimento come una sanatoria per il passato ed impegna il Governo ad eliminare per il futuro la forma di liquidazione *una tantum*; e Bacalini, che annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Dopo brevi repliche del relatore Scianatico e del Sottosegretario Mammi, che dichiarano di aderire all'ordine del giorno Alesi-Calvi, la Commissione procede all'approvazione dei seguenti nuovi quattro articoli di cui si compone il provvedimento:

ART. 1.

I dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta, per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.

Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma può essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di reversibilità per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

ART. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è pagabile a rate mensili ed è determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale statale avente qualifica ed anzianità di servizio, com-

presi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quello dell'ex dipendente camerale, una quota annuale, fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annua, variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo secondo la formula di cui all'allegato.

La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni già trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, considerando già detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.

ART. 3.

L'assegno diretto e di reversibilità di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione *una tantum*. Nel caso di servizi resi presso più Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere è ripartito tra dette Camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

La Commissione approva quindi l'allegato e, all'unanimità, l'ordine del giorno illustrato dal deputato Alesi. In fine di seduta la proposta di legge è approvata nel suo complesso a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 12,45. — Presidenza del Vicepresidente LONGONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mammi.

Proposta di legge:

Molè ed altri: **Divieto delle vendite a premio collegate ai prodotti alimentari e alle bevande (1749).**

Data l'ora tarda, la Commissione delibera, su proposta del Presidente di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971, ORE 12,15. — Presidenza del Presidente GRAZIOSI. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

Disegno e proposta di legge:

Biodegradabilità dei detergenti sintetici (2816); Boiardi ed altri: **Limitazioni alla produzione, l'importazione e la vendita di detersivi sintetici (1079).**

Il relatore Bartole riferisce ampiamente sui provvedimenti in discussione illustrando particolarmente i dati tecnici da essi presupposti anche con riferimento alle esperienze acquisite in altri paesi; sottolinea, inoltre, l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge anche in considerazione dell'allarme creatosi nella pubblica opinione a seguito di iniziative parziali e quindi inadeguate assunte in sede locale.

Intervengono, quindi, nella discussione, i deputati Di Mauro, De Maria, Andreoni e Morelli.

Dopo un intervento del ministro Mariotti, il quale, premessa l'urgenza di approvare il provvedimento in discussione, sottolinea la importanza di risolvere in modo globale il grave problema dell'inquinamento delle acque (per il quale preannuncia la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge), la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con due modificazioni dirette, la prima, ad aggiungere al 1° comma dell'articolo 4, oltre all'indicazione della sede produttrice e dello stabilimento di produzione, anche quella dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio del prodotto e, la seconda, a ridurre, al 2° comma dell'articolo 7, da dodici a sei mesi il termine massimo dalla data di entrata in vigore della legge per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

Il disegno di legge, infine, è votato a scrutinio segreto e approvato, con assorbimento della concorrente proposta di legge Boiardi ed altri n. 1079.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 21 gennaio, ore 10.

Esame degli emendamenti presentati al progetto di Regolamento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 21 gennaio, ore 20.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 22 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

REALE GIUSEPPE: Determinazione dei capoluoghi delle regioni (2654);

DI PRIMIO: Determinazione dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (2719);

SANGALLI: Conferma del capoluogo della regione calabrese (2747);

BOVA: Sede degli organi delle Regioni a statuto ordinario (2753);

FRACASSI: Conferma del capoluogo della regione abruzzese (2764);

— Relatore: Galloni.

Seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale:

TRIPODI ANTONINO: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (2714) — Relatore: Galloni.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (2519) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V, della VII e della XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

IOZZELLI ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (383) — (*Parere della XII Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2389) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Cavallari.

Parere sulla proposta di legge:

BORGHI ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sul disegno di legge:

Disciplina dell'attività sementiera (*Approvato dal Senato*) (2811) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Nucci.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 0,30
di giovedì 21 gennaio 1970.*